



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.109 DEL 08/11/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **novembre** alle ore **quindici** e minuti **dieci** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Sindaco	Sì
2. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. Grazioli Alessandro - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- L'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;
- Le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- La legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità assunzionali dei Comuni siano dirette negli anni 2015 e 2016 in via prioritaria, all'assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state approvate prima del 01/01/2015, nonché dell'incremento dell'orario del personale part-time (ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge 244/2007), mentre la parte restante è destinata all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province, prevedendo, a pena di nullità dei contratti stipulati;

RIBADITO che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L. n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti Sez. Autonomie n. 19, 26 del 2015) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente Locale, la nullità dell'assunzione;

RILEVATO, altresì, che la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006;

VISTA la legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228:

- prevede che è possibile procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Riducendo di fatto sensibilmente gli spazi assunzionali offerti alle amministrazioni locali e regionali di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (80 per cento negli anni 2016 e 2017 e 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente)
- al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATO che la legge di Stabilità (L. 208/2015), all'art. 1, c 234, prevede che le modalità assunzionali ordinarie sono ripristinate una volta che nella regione è stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza. Tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 16 del decreto legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 del 7 agosto 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" che prevede:

- Abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale (articolo 16, comma 1);

- I comuni che erano assoggettati al patto di stabilità e che hanno una popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa del personale cessato l'anno precedente se hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore a quello previsto per gli enti dissestati dal decreto triennale del Ministero dell'Interno (articolo 16, comma 1 bis);

- Ripristino della possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria negli enti locali delle regioni in cui sia stato collocato almeno il 90% del personale degli enti di area vasta in sovrannumero (articolo 16, comma 1 ter);

RICHIAMATA la circolare n. 117/2016 del 10-10-2016- Dipartimento della Funzione Pubblica che si è pronunciata sullo sblocco delle capacità assunzionali dei Comuni della Lombardia;

CONSIDERATO che il personale provinciale e metropolitano soprannumerario in comando presso altri Enti, giusto il disposto dell'art. 7 c. 1 lett. a) del D.P.C.M. 14.09.2015 che definisce la priorità attribuita ai comandati per l'assegnazione nei ruoli, nelle more degli effetti dell'art. 1 c. 234 della Legge 208/2015 o dell'art. 16 c. 1-ter) del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 160/2016, è da considerarsi a tutti gli effetti ricollocato;

DATO ATTO che, a fronte del quantitativo di personale provinciale e metropolitano già in comando presso altri Enti, risulta pertanto raggiunta anche in Lombardia la quota del 90%, di cui all'art. 16 c. 1-ter) del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 160/2016;

CONSIDERATO CHE

- E' stata effettuata la ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art.33 D.Lgs.165/01 con esito negativo;
- E' stata determinata la dotazione organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 23/3/2015 da cui risultano n. 16 posti di cui n.15 coperti e n. 1 posto scoperto;

PRESO ATTO che sulla base dell'analisi del fabbisogno del personale previsto dai singoli servizi sia possibile prelevare le seguenti capacità assunzionali da *turn over*, a valere sull'importo dell'anno 2018, secondo le seguenti priorità:

- **Anno 2018:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.
- **Anno 2019:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.
- **Anno 2020:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Lombardia (parere n. 873/2010) che si era pronunciata in merito alla disciplina applicabile alla trasformazione dell'orario da part-time a full-time in relazione a contratti originariamente stipulati a tempo pieno, condividendo l'assunto in base al quale tale operazione non debba essere valutata quale nuova assunzione;

RICHIAMATO il Parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par – la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC*

Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".

CONSIDERATO che, anche alla luce dei due pareri della Corte dei Conti sopra richiamati, questo Ente nell'anno 2018 procederà secondo le seguenti priorità:

- Aumento ore di un part-time della seguente figura professionale gennaio/dicembre 2018:
 - Istruttore Direttivo Amministrativo categ. D1 con passaggio da tempo parziale con 18 ore a 26 ore per un costo complessivo pari ad Euro 9.049,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005), secondo cui può essere conferito un incarico a dipendente di altro comune, chiedendo l'autorizzazione all'amministrazione datore di lavoro del dipendente di cui trattasi, che può operare al di fuori del proprio normale orario ordinario, in quanto ai sensi del sopracitato comma dell'art.1 della L. 311/04 "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*" questo Ente procederà, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, per un costo complessivo pari ad Euro 7.000,00 secondo le seguenti priorità:

- Un'unità per il Servizio di Polizia Locale;
- Un'unità per il Servizio Sociale;

CONSIDERATO che questo Ente in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di efficienza degli uffici ha confermato anche per il triennio 2018/2020 le convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000, già attive, relative al Servizio Tributi-Affari Generali e per la figura del Segretario Comunale e per il servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e per il personale dell'ufficio Finanziario ai sensi dell'art 14 ex CCNL;

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

VISTA l'attestazione del Revisore dei conti, resa ai sensi dell'art.19, comma 8, L.448/2001;

VISTO l'art.6 del D.Lgs.165/2001;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che tutto quanto richiamato nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la seguente programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il piano occupazionale 2018:

- **Anno 2018:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.

- **Anno 2019:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.
- **Anno 2020:** nessuna assunzione ovvero assunzione di personale in sostituzione di personale cessato.
- Aumento ore di un part-time della seguente figura professionale:
 - Istruttore Direttivo Amministrativo categ. D1 con passaggio da tempo parziale gennaio/dicembre 2018 con 18 ore a 26 ore per un costo complessivo pari ad Euro 9.049,00;
 - Conferimento di un incarico a dipendente di altro comune per un'unità per il Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005);
 - Conferimento di un incarico a dipendente di altro comune per un'unità per il Servizio Sociali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) per un costo complessivo per tutte le figure fino ad un massimo di Euro 7.000,00;

3) Di dare atto che è acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

4) Di approvare la dotazione organica ed il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 secondo le risultanze dell'allegato n.1;

5) Di dare atto di aver rispettato l'Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il quale dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

6) Di dare atto di confermare anche per il triennio 2018/2020 le convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000, già attive, relative al Servizio Tributi-Affari Generali e per la figura del Segretario Comunale e per il servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e per il personale dell'ufficio Finanziario ai sensi dell'art 14 ex CCNL;

7) Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

8) Di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

9) Di inviare l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020
E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	23/10/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto
Contabile	Favorevole	23/10/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 22/11/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 22/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

lì, 22/11/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato